Dott. GABRIELE CARRESI - NOTAIO - 50032 BORGO S. LORENZO - VIALE EUROPA UNITA, 6 - TEL. 055/8495770

Dott. GABRIELE CARRESI
NOTAIO

Rep. 303.049 *Fasc. 38.451*

Reg.to a Borgo San Lorenzo
il 17/04/2019
al numero 792
serie 1T

VERBALE DI ASSEMBLEA

MODIFICA STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di aprile in Firenze, via di Ripoli n. 209/E, alle ore sedici e quaranta minuti.

Avanti a me dott. GABRIELE CARRESI, Notaio in Borgo San Lorenzo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso

- MUFFI MICHELE nato a Firenze l'8 agosto 1967 residente a Bagno a Ripoli via di Lappeggi n. 46, c.f. MFF MHL 67M08 D612D.

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara, sotto personale responsabilità, di non essere, nemmeno per relazione, persona politicamente esposta e dichiara di agire non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione denominata "ANNULLIAMO LA DISTANZA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS" con acronimo "AnlaDi", con sede in Firenze,

codice fiscale 94066750483, iscritta al Registro del Volontariato al numero 3 in data 12 gennaio 1999, riconosciuta come "ONG" con Decreto del Ministero degli Affari Esteri numero

BUCCELLI - LUCCA

2013/337/002045/2 in data 29 agosto 2013, mi dichiara che è qui convocata l'Assemblea degli associati di detta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- riformulazione dello statuto al fine di adeguare lo stesso alla nuova normativa "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.).

In forza del vigente Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il medesimo Presidente del Consiglio Direttivo il quale, chiama me Notaio a fungere da segretario.

Il Presidente, constata e fa constare:

- che è qui riunita in questo luogo giorno e ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, a seguito di regolare convocazione a norma di statuto, l'assemblea degli associati per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti esso presidente e i consiglieri: Silvana Monatti, Cristiano Pistolesi, Giovanni Maria Bosisio, assente giustificato Mariella Martini;

- che sono presenti e rappresentati quarantasei - di cui ventitre per delega - associati su un totale di trecentoquarantotto associati, come da scheda presenze agli atti dell'Associazione, e che gli associati presenti e rappresentati, sono in regola con il versamento della quota associativa, e pertanto che, a norma del vigente statuto, l'assemblea è atta a

deliberare;

che dell'organo di controllo è presente Annarosa Scarpelli, assenti giustificati gli altri componenti.

Il presidente espone agli intervenuti che si rende necessaria la riformulazione dello Statuto dell'Associazione al fine di adeguare lo stesso alla nuova normativa riguardante gli "Enti del Terzo Settore" ed in particolare riferimento anche:

A) alla modifica della denominazione di cui all'articolo 1 dello statuto stesso che così diviene:

< ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione "Annulliamo la Distanza ODV" con acronimo "AnlaDi ODV" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata. L'Associazione ha sede principale in Firenze, Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire sedi periferiche in Italia o all'estero. Tali sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "Annulliamo la Distanza ODV", oltre all'acronimo "AnlaDi ODV".

B) ed una integrale riformulazione dello statuto dell'associazione.

Viene data lettura del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione dal consigliere Cristiano Pistolesi.

L'Assemblea, udito tutto quanto sopra, delibera all'unanimità dei presenti col voto favorevole dei presenti espresso in modo palese di approvare, in toto, il nuovo testo dello Statuto.

Quindi il Presidente mi consegna detto nuovo testo di Statuto che allego al presente atto sotto lettera A), come sopra letto all'assemblea.

Niente altro essendoci da deliberare l'assemblea si scioglie ed il presente verbale si chiude essendo le ore diciassette e venticinque minuti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione e si chiedono le agevolazioni previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, s.m.i. per le associazioni di volontariato (esenzione da imposta di registrazione e di bollo).

Il comparente dichiara di avere conferito al Notaio che riceve l'atto l'incarico per la stipula; che il titolare effettivo dei rapporti di cui al presente atto coincide con il sottoscritto; che i dati anagrafici che lo connotano, come in comparizione indicati, sono veritieri ed attuali e consentoe ed autorizza l'intero trattamento dei dati personali a tutti i fini connessi con il presente atto ed i suoi adempimenti.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto

ALLEGATO A)
fasc. 38451

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Annulliamo la Distanza ODV", con acronimo AnlaDi ODV da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
L'Associazione ha sede principale in Firenze, Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali.
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire sedi periferiche in Italia o all'estero. Tali sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "Annulliamo la Distanza ODV", oltre all'acronimo AnlaDi ODV.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti a favore dei bambini;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, per esempio attraverso l'organizzazione di eventi, cene sociali ecc., e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera e/o con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, il Codice etico e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, il proponente può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte.

L'Assemblea può essere appositamente convocata o deliberare in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, il Codice etico e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, al Codice etico, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Perde la qualifica di associato colui che non versa la quota

associativa annuale stabilita dall'Assemblea

L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli associati o mediante affissione nella sede sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione

del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di interventi in Assemblea. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi da chi viene nominato dall'Assemblea.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza in prima convocazione di almeno ¾ degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
(Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decide l'importo e le modalità di versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo è tenuto a sostituirlo con il primo dei non eletti nelle precedenti elezioni del Consiglio Direttivo. Diversamente si dovrà procedere alla elezione del nuovo membro.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare un Consigliere o un Socio (che parteciperà alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto) idonei per la Tesoreria ed il Segretariato. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, o comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine alla predisposizione al consuntivo e al preventivo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci ed all'ammontare della quota sociale.
La convocazione è fatta dal Presidente almeno otto giorni prima dell'adunanza, indicando l'ordine del giorno da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato nell'adunanza.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile

riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
Il Presidente dura in carica 3 anni, così come il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima riunione da parte di questo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Collegio dei Probiviri)

Sono nominati dall'Assemblea dei Soci tre Probiviri eletti ogni 3 anni insieme al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo.
A loro spetta giudicare tutte le controversie tra soci e tra questi e l'Associazione, o i suoi organismi amministrativi e rappresentativi. Essi giudicheranno ex bono et aequo.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale solo se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro l'anno.

ART. 18
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi richiedendone visione presso la segreteria dell'Associazione.

ART. 19
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio

residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to MICHELE MUFFI
F.to GABRIELE CARRESI NOTAIO

Copia conforme all'originale

scritto di mia mano su cinque facciate e quanto della sesta di due fogli.

Letto da me notaio al comparente in assemblea, il quale dichiara il presente atto conforme alla propria volontà.

F.to Michele Muffi

F.to GABRIELE CARRESI NOTAIO

Copia conforme all'originale

che si rilascia per uso di legge

Borgo S. Lorenzo 17 APR 2019